

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-820	del 07/12/2012
Oggetto	Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione “Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) finalizzato allo studio sulle tematiche della Strategia Marina ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari della direttiva 2008/52/CE, recepita dal d.lgs 190/2010”.	
Proposta	n. PDTD-2012-824 del 06/12/2012	
Struttura adottante	Struttura Oceanografica Daphne	
Dirigente adottante	Ferrari Carla Rita	
Struttura proponente	Struttura Oceanografica Daphne	
Dirigente proponente	Ferrari Carla Rita	
Responsabile del procedimento	Ferrari Carla Rita	

Questo giorno 07 (sette) dicembre 2012 presso la sede di Via Vespucci, 2 in Cesenatico, il Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, Dott.ssa Ferrari Carla Rita, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione “Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) finalizzato allo studio sulle tematiche della Strategia Marina ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari della direttiva 2008/52/CE, recepita dal d.lgs 190/2010”.**

VISTI:

- la Legge n. 44 del 19 aprile 1995, che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l’art. 5 di tale legge, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpa, la realizzazione di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell’inquinamento, il supporto per l’elaborazione di piani di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale, la realizzazione di specifiche campagne di controllo dei fattori ambientali;
- l’art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che “Per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente”;
- l’Accordo di programma per la definizione delle attività di ARPA, sottoscritto da Regione, Province, Aziende USL, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 12/03/2002 ai sensi dell’art. 3 della L.R. 44/95 ove sono definite le attività aggiuntive che ARPA può svolgere a favore di soggetti sia pubblici che privati, nonché le caratteristiche di tali prestazioni;

RICHIAMATO:

- l’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO CHE:

- al fine di promuovere e coordinare l’attuazione della direttiva 2008/56/CE recepita con D.lgs 190/2010, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato ISPRA quale unico Ente Pubblico in possesso delle necessarie competenze

tecniche e scientifiche in grado di concorrere al perseguimento degli obiettivi oggetto del citato Decreto;

- per l'attuazione degli obiettivi fissati dal D.lgs. 190/2010 ISPRA procederà mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

*1. la valutazione iniziale dello stato Ambientale attuale delle acque considerate e dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell'articolo 8 del D. lgs. 190/2010;*

*2. la definizione del buono stato ambientale delle acque considerate, in conformità dell'articolo 9, comma 1, del D. lgs. 190/2010;*

*3. la definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell'articolo 10, comma 1, del D. lgs. 190/2010;*

- in data 1 dicembre 2011 è stata stipulata una Convenzione tra MATTM e ISPRA che prevede lo svolgimento, da parte di ISPRA, di tutte quelle attività necessarie all'adempimento di quanto previsto dal D.lgs. 190/2010 relativamente alla attuazione della Direttiva n. 2008/56/CE all'interno dell'ordinamento italiano;

PREMESSO INOLTRE:

- che ISPRA ha proposto alla Struttura Oceanografica Daphne in quanto struttura di eccellenza nell'ambito della ricerca marina in Italia, in possesso di una consolidata esperienza di ricerca, di collaborare fornendo supporto ad ISPRA nell'elaborazione di dati relativi ai "siti di dragaggio in Mar Adriatico";

DATO ATTO:

- che sulla base di tali premesse si è concordata un Accordo di collaborazione scientifica, tra enti, denominata "Convenzione Strategia Marina", allegata subA) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che definisce le attività di ISPRA e della Struttura Oceanografica Daphne nell'ambito dello studio sulle tematiche della Strategia marina, ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari della direttiva 2008/56/CE, come recepita dal D.Lgs 190/2010;

RILEVATO:

- che per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte della Struttura Oceanografica Daphne si fa esplicito riferimento allo schema di convenzione, in allegato sub A),
- che la suddetta convenzione ha decorrenza dalla data della stipula e ha durata di 12 mesi come previsto all'art. 4 dell'atto convenzionale in parola;
- che ISPRA contribuirà ai costi sostenuti dalla Struttura Oceanografica Daphne con la somma di Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00), secondo le modalità indicate all'art.6 dell'accordo di collaborazione allegato;

**RITENUTO:**

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali di ARPA e che, pertanto, sia opportuno sottoscrivere l'accordo di collaborazione scientifica con ISPRA, nell'ambito dello studio sulle tematiche della Strategia marina, ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari della direttiva 2008/56/CE, come recepita dal D.Lgs 190/2010;

**VISTI:**

- la DDG n. 85 del 22/12/2011 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la DDG n. 86 del 22/12/2011 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico."Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2012" ed in particolare l'Allegato A) alla stessa che stabilisce i criteri da rispettare in fase di acquisizione di commesse esterne;

**SU PROPOSTA:**

- della D.ssa Carla Rita Ferrari la quale esprime, ai sensi dell'art. 8 punto 2 del Regolamento in materia di Decentramento, approvato con DDG n. 65 del 27/09/2010, il proprio parere favorevole circa la regolarità amministrativa del presente atto;

**DATO ATTO:**

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 la Dr.ssa Carla Rita Ferrari;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Referente Staff Amministrazione,

Alessandra Tinti, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con DDG n. 65 del 27/09/2010;

#### DETERMINA

- 1 di approvare l'Accordo di collaborazione scientifica con ISPRA, denominato "Convenzione Strategia Marina", finalizzato allo studio sulle tematiche della Strategia marina, ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari della direttiva 2008/56/CE, come recepita dal D.Lgs 190/2010, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2 di dare atto che il suddetto accordo decorre dalla data di stipula ha durata di 12 mesi;
- 3 di dare atto che dall'Accordo di collaborazione scientifica di cui al punto1 deriverà ad Arpa un'entrata di 18.500,00 euro, a titolo contributo, (fuori campo IVA art. 4 DPR 633/72), secondo le modalità previste all'art. 6;
- 4 di dare atto, infine, che il contributo di Euro 18.500,00, relativo al presente provvedimento, avente natura di Contributi regionali ed altri (CONTR-CONTR), sarà posto a carico del budget della Struttura, esercizio 2013, centro di responsabilità DAPH.

#### IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(f.to Dott.ssa Carla Rita Ferrari)

All.A)

Accordo di collaborazione

# CONVENZIONE STRATEGIA MARINA

## TRA

L'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**, in seguito anche denominato per brevità "ISPRA" Cod. Fiscale e P. IVA n. 10125211002, con sede legale in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dr. Giampaolo Stasi nato a Roma il 29/10/1964 e domiciliato per la carica presso la sede di Roma giusta delega conferita dal Direttore Generale.

## E

L'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna – Struttura Oceanografica Daphne**, in seguito denominato per brevità Struttura Oceanografica Daphne, cod. fiscale e P.IVA: 04290860370, con sede legale in Bologna, Via Po 5, e sede operativa in Cesenatico (FC), Via Vespucci 2, agli effetti del presente atto rappresentato dalla Responsabile della Struttura, Dr.ssa Carla Rita Ferrari nata a Trecenta (RO) il 22/05/1959, domiciliata per la carica presso la sede della Struttura Oceanografica Daphne di Cesenatico (FC)

### PREMESSO CHE:

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
- l'ISPRA svolge attività orientate all'acquisizione di conoscenze scientifiche e criteri metodologici nelle materie regolate dalle norme dianzi citate, nonché di necessario supporto tecnico e scientifico per l'attuazione delle politiche nazionali ed internazionali per la tutela degli ambienti marini e costieri;

- il MATTM, che ha il compito di promuovere e coordinare l'attuazione della direttiva 2008/56/CE recepita con D.lgs 190/2010, ha individuato ISPRA quale unico Ente Pubblico in possesso delle necessarie competenze tecniche e scientifiche in grado di concorrere al perseguimento degli obiettivi oggetto del citato Decreto;
- all'attuazione degli obiettivi fissati dal D.lgs. 190/2010 si procede mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
  1. *la valutazione iniziale dello stato Ambientale attuale delle acque considerate e dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell'articolo 8 del D. lgs. 190/2010;*
  2. *la definizione del buono stato ambientale delle acque considerate, in conformità dell'articolo 9, comma 1, del D. lgs. 190/2010;*
  3. *la definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell'articolo 10, comma 1, del D. lgs. 190/2010;*
- in data 1 dicembre 2011 è stata stipulata una Convenzione tra MATTM e ISPRA che prevede lo svolgimento, da parte di ISPRA, di tutte quelle attività necessarie all'adempimento di quanto previsto dal D.lgs. 190/2010 relativamente alla attuazione della Direttiva n. 2008/56/CE all'interno dell'ordinamento italiano;
- Legge regionale n. 44 del 19/04/1955 recante "Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e successive modifiche ed integrazioni, e l'Accordo di Programma approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.53 del 12 marzo 2002;
- La presente convenzione viene stipulata in adempimento agli impegni assunti dall'Italia a livello europeo e recepiti attraverso il summenzionato D.lgs. 190/2010;
- La Struttura Oceanografica Daphne è struttura di eccellenza nell'ambito della ricerca marina in Italia e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce affidabilità scientifica della struttura. Inoltre, è detentore dei dati relativi ai "siti di dragaggio in Mar Adriatico" e può fornire supporto all'ISPRA nella elaborazione degli stessi, fornendo a riguardo un giudizio esperto;
- il contributo di cui all'attività svolta nell'ambito della presente convenzione è riconosciuto non già come corrispettivo economico a fronte di specifiche prestazioni professionali, bensì quale sostegno finanziario alle attività di ricerca;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ( AVCP ) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici,

unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### ART. 1

##### (Premesse)

Le premesse e l'allegato tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

##### ART. 2

##### (Oggetto)

1. Oggetto della presente convenzione è l'accordo di collaborazione scientifica tra ISPRA e la Struttura Oceanografica "Daphne" nell'ambito dello studio sulle tematiche della Strategia Marina ai fini del conseguimento degli obiettivi prioritari della direttiva 2008/56/CE, come recepita dal D. Lgs. 190/2010;
2. La valutazione di cui al D. Lgs. 190/2010 si concretizzerà nella produzione di dati scientifici da presentare alla Commissione Europea;
3. I dati scientifici saranno oggetto di elaborazione nell'ambito delle previsioni normative del D. Lgs. 190/2010 in sinergia e secondo le indicazioni di ISPRA anche, ove necessario, e compatibilmente con la tempistica del D. Lgs. 190/2010 e del giudizio esperto della Struttura Oceanografica "Daphne";
4. Il reperimento di tali dati si è reso indispensabile per l'implementazione ed integrazione dei reporting sheets da produrre in sede comunitaria ai fini della realizzazione degli obiettivi

nazionali da conseguirsi nell'ambito del progetto della Strategia Marina ai sensi della direttiva 2008/56/CE, come recepita dal D.lgs. 190/2010.

#### ART. 3

(Modalità di svolgimento delle attività )

1. Con riferimento alle attività scientifiche previste nel programma della Strategia Marina dell'ISPRA, la Struttura Oceanografica "Daphne" contribuirà, in collaborazione con ISPRA, alla elaborazione dei dati dalla stessa detenuti, attraverso la realizzazione delle attività meglio specificate nell'Allegato Tecnico alla presente Convenzione, fornendo al riguardo il proprio giudizio esperto.

#### ART. 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula e termina decorsi 12 mesi.
2. Le attività avranno inizio a partire dal giorno successivo alla data di stipula del presente atto.
3. La Struttura Oceanografica "Daphne" si impegna a trasmettere i dati utili ed i pertinenti giudizi esperti entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nonché i documenti di supporto entro il 15 marzo 2013, al fine di consentire la notifica di questi ultimi alla Commissione Europea entro il 15 aprile 2013.
4. Al fine di garantire la piena rispondenza dei dati prodotti alle esigenze segnalate dalla Commissione Europea, le attività di cui alla presente convenzione proseguiranno sino al termine di scadenza di cui al comma 1.

#### ART. 5

(Costi)

1. A titolo di ristoro delle spese sostenute, l'ISPRA provvederà ad erogare alla Struttura Oceanografica "Daphne", la somma di € **18.500,00** (euro diciottomilacinquecento//00) secondo le modalità stabilite al successivo articolo 6.
2. Tale somma è comprensiva di ogni onere specificatamente previsto dalla presente convenzione ed è da ritenersi fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72.

#### ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

1. L'importo di cui all'art. 5 sarà erogato dall'ISPRA in tre soluzioni:

- il 35% a seguito della trasmissione di tutti i dati utili, ivi compresa la produzione del giudizio esperto, e comunque, entro e non oltre la data del 31 gennaio 2013, previa presentazione di nota di addebito;
- il 35%, a seguito di presentazione della relazione sulle attività, entro il 30 aprile 2013;
- 30% a saldo, alla formale e definitiva approvazione da parte della Commissione Europea di tutta la documentazione presentata dal MATTM.

2. La Struttura Oceanografica "Daphne" presenterà al Responsabile dell'esecuzione della Convenzione per conto dell'ISPRA di cui al successivo art. 7, la rendicontazione totale delle spese sostenute in funzione di ogni singola tranche dei pagamenti di cui al comma 1.

3. L'erogazione delle somme di cui al comma 1, da parte dell'ISPRA alla Struttura Oceanografica "Daphne" avverrà, unicamente a seguito dell'acquisizione del finanziamento da parte del MATTM, previo benestare del Responsabile dell'esecuzione della Convenzione per conto dell'ISPRA di cui al successivo art. 7, mediante accredito su: Banca UNICREDIT Spa, Agenzia Bologna, Via Indipendenza, 11, IBAN IT5200200802450000003175646

#### ART. 7

(Nomina dei responsabili della Convenzione)

1. Il responsabile dell'esecuzione della Convenzione per conto dell'ISPRA è il Dott. Massimo Gabellini.
2. Il responsabile dell'esecuzione della Convenzione per conto della Struttura Oceanografica "Daphne" è la Dr.ssa Carla Rita Ferrari

#### ART. 8

(Risoluzione della Convenzione)

1. La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.
2. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, s'intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

3. Inoltre, la Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

#### ART. 9

(Spese ed oneri fiscali)

1. La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

#### ART. 10

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni relative alla presente Convenzione saranno indirizzate a:

- ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, attenzione del Responsabile di Convenzione Dott. Giampaolo Stasi Via Vitaliano Brancati, 48, 00144 Roma;
- Struttura Oceanografica Daphne – Via Vespucci, 2, 47042 Cesenatico (FC);

#### ART. 11

(Titolarità dei risultati della ricerca e loro utilizzo)

1. I Risultati ottenuti in esecuzione del presente atto saranno di proprietà del MATTM fermo restando che le parti potranno utilizzare i suddetti risultati nell'ambito delle proprie attività istituzionali previo assenso del MATTM stesso.

#### ART. 12

(Obblighi delle parti)

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

2. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, c. 3, e all'art. 6, c. 1, le parti si obbligano alla completa esecuzione di tutte le attività previste nella presente convenzione e, comunque, sino alla definitiva approvazione, da parte della Commissione Europea, della documentazione elaborata.

ART. 13

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 14

(Foro competente)

1. Tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma li

Roma, li

Il Responsabile della Struttura

Il Direttore Generale ISPRA

Oceanografica Daphne  
Dr.ssa Carla Rita Ferrari

Per delega  
Dr. Giampaolo Stasi